

## Deliberazione di Consiglio n. 10 del 23 febbraio 2010

**OGGETTO: L.R. 24/2009 – Legge Finanziaria Regionale 2010 – art. 11 – Non adesione ai vincoli del patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012.-**

### **II CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che anche i Comuni concorrono per l'anno 2010 al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con l'osservanza di specifiche disposizioni previste dalla legge relative al patto di stabilità interno;

**VISTO** l'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, che consente ai Consigli dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di deliberare l'eventuale esclusione dai vincoli del patto di stabilità entro la data prevista per l'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 2010, scelta vincolante per l'intero triennio e da comunicarsi, entro quindici giorni, anche in via informatica, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali;

**CONSIDERATO** che gli Enti cui si applicano le regole del patto sono tenuti a rispettare, in termini di competenza e di cassa, l'equilibrio economico previsto dall'articolo 162, comma 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed in particolare:

- L'equilibrio economico è verificato quando le entrate correnti sono maggiori o uguali alle spese correnti sommate alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e al rimborso di quote capitale di debiti pluriennali;
- L'equilibrio di cassa, sia in sede preventiva che consuntiva, è determinato dalla differenza fra le riscossioni e i pagamenti di parte corrente, riferiti alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;

**CONSIDERATO**, altresì, che gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti a ridurre il rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale, calcolato al 31 dicembre 2009, ancorché per i Comuni con popolazione inferiore a 5,000 abitanti la riduzione del rapporto nell'arco del triennio 2010-2012 sia solo consigliata;

**DATO ATTO** che in caso di mancato conseguimento degli obiettivi in termini di competenza, gli enti nell'esercizio successivo:

- Non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale, restando escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
- Non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL;

**DATO ATTO**, altresì, che in caso di mancato raggiungimento del solo equilibrio economico di cassa, gli enti non possono applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, nell'anno successivo, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 77 del 21 gennaio 2010, la quale approva la modulistica, le modalità e i termini per il monitoraggio del patto di stabilità interno degli Enti Locali della Regione per il triennio 2010-2012;

**RITENUTO** che gli obiettivi, gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi risultano essere particolarmente gravosi per un Ente di ridotte dimensioni come il Comune di Polcenigo;

**EVIDENZIATO** che la stessa normativa regionale consente ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di deliberare l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità, proprio in considerazione delle difficoltà organizzativo-strutturali dei piccoli Enti ad adempiere alle sempre maggiori previsioni normative;

**ACQUISITO** il preventivo parere favorevole reso, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**si dichiara aperta la discussione sull'argomento:**

#### **Consigliere DELLA TOFFOLA Mario – Capo gruppo PDL**

eccepisce dubbi e perplessità sulla legittimità del voto che viene chiesto ai Consiglieri, in termini di non adesione al patto di stabilità. "Il voto dato – dice il Consigliere – deve essere consapevole, quindi documentato; poiché la maggioranza non ha ancora deliberato l'approvazione dello schema di bilancio, che per legge doveva addirittura essere approvato dal Consiglio entro il 21 febbraio 2010 e non ha fornito altra documentazione aggiuntiva in grado di permettere, ai Consiglieri di valutare o meno le ragioni di adesione al patto, non è dato sapere se questa non adesione ad uno strumento che è di controllo delle politiche di bilancio, possa considerarsi rispondente all'interesse dell'Ente .

risponde il Segretario Comunale :

*Premesso che,*

la finanziaria regionale 2010 ( Lr 24/2009 - BUR so n. 1/07.01.2010), rispetto alle finanziarie succedutesi negli anni, da quando è entrato in vigore il patto di stabilità ( susseguente al Trattato di Maastricht per la vigilanza sui deficit e debiti pubblici, nell'ottica della adozione della moneta unica europea), ha reso obbligatorio, con termine perentorio e non derogabile, che il Consiglio Comunale, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, deliberi la non adesione al patto;

in precedenza, la non adesione, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, era implicita, doveva piuttosto essere deliberata l'eventuale adesione.

Il carattere perentorio e non derogabile del termine fissato dalla legge : 28 febbraio 2010 significa che " il non rispetto del termine, porta automaticamente l'Ente sotto l'egida dei vincoli del patto ovvero "assoggettabilità dell'Ente al patto di stabilità".

Ha ragione il Consigliere quando dice " esiste un termine di legge anche per deliberare il bilancio, questo termine era il 21 febbraio 2010 : perché non stato rispettato, non è forse equiparabile al termine per il patto di stabilità?

L'osservazione può essere recepita ma il termine, nel caso di specie, è stato accertato essere " ordinatorio" in quanto non approvando il bilancio nei termini di legge, il Comune entra automaticamente in gestione provvisoria e questa gli limita di molto l'attività, consentendo solo spese obbligatorie per legge ed in conto residui.

**Non è la scelta di aderire o meno al patto che si deduce dallo schema di bilancio, è lo schema di bilancio che si costruisce in maniera diversa a secondo che l'Ente aderisca o meno al patto, ecco perché si può deliberare l'adesione al patto prima della approvazione del bilancio;**

in altri termini, sono la costruzione e la gestione del bilancio che differiscono a secondo che l'Ente aderisca o meno ai vincoli del patto; uno di questi vincoli è, ad esempio:

- l'obbligatorio mantenimento dell'equilibrio economico di gestione sia in termini di competenza che di cassa, ovvero le entrate, sia di competenza che in conto residui, non possono superare le uscite, sia in conto competenza che in conto residui, e ciò sia in sede di predisposizione del bilancio che durante la sua gestione. -
- Questo primo vincolo è, ad esempio, un ostacolo reale nel raggiungimento del cd. equilibrio /pareggio economico in sede di predisposizione del bilancio per la parte corrente, perché:
- se non aderisco al patto posso raggiungere questo equilibrio utilizzando l'avanzo di amministrazione ( norma innovativa della attuale finanziaria, in precedenza l'avanzo di amministrazione accertato, poteva finanziare spese di parte corrente solo in sede di assestamento), di contro se aderisco al patto l'avanzo può essere utilizzato ma non incide ai fini del patto solo il 50%e solo per l'anno 2010 ;
- in sede di gestione del bilancio, ovvero nel corso dell'esercizio finanziario, mi posso trovare, sempre per il suddetto vincolo, nella circostanza di dover "bloccare gli impegni ed i pagamenti" con le conseguenze che derivano dalla violazione ai limiti di legge per il pagamento, ad esempio , delle fatture = interessi per ritardati pagamenti, perché accerto che le spese superano le entrate, infatti i vincoli di bilancio sono soggetti a costante monitoraggio.
- Un altro limite attiene ai divieti di assunzione che hanno come condizione l'adesione al patto e all'interno di questo, solo se sono rispettati taluni limiti percentuali di rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, nel triennio precedente 2009 / 2007 ;
- in realtà,i limiti nelle spese per assunzione di nuovo personale trovano previsione pure in articoli specifici della stessa finanziaria regionale che rinvia, comunque, alle norme del patto ( art.12 Lr 17/2008 ) anche per chi non vi avesse aderito, ma in percentuale più elevata e con esclusione delle assunzioni per le cd, categorie protette, per i lavoratori socialmente utili, per gli agenti di Polizia Municipale in adeguamento agli standars organizzativi minimi di legge; quest' ultimo aspetto prevede comunque che, per chi non aderisce al patto le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, le cococo per gli anni 2010 e 2011 debbano mantenersi nei limiti del 20 % della spesa per le cessazioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2009 e comunque entro i limiti di spesa del personale relativo all'anno 2008.

#### **Consigliere VENIER Fabrizio – Capo gruppo "Civica Polcenigo Democratica"**

Per **dichiarazione di voto di astensione** in quanto l'adesione al patto di stabilità è un elemento di controllo della spesa rispetto alle entrate dell'Ente che può rivelarsi utile per evitare rischi di deficit o indebitamenti indesiderati o imprevisti.

#### **- Consigliere QUAIA Mauro – Capo gruppo "La Forza delle Idee"**

Condividendo l'osservazione formulata dal Consigliere Venier : "Il patto di stabilità è uno strumento di controllo della spesa", per **dichiarazione di voto, preannuncia che non parteciperà alla votazione**

#### **Consigliere DELLA TOFFOLA Mario – Capo gruppo PDL**

Prende atto di quanto riferito dal Segretario ma rimane fermo nella posizione iniziale : adesione o meno al patto e bilancio di previsione dovevano andare di pari passo ovvero essere approvati in contemporanea ;

**preannuncia la non partecipazione del gruppo, alla votazione** e riferisce che il gruppo si riserva di effettuare un esposto in Regione per conoscere in merito alla presunta illegittimità del provvedimento.

<b>I Consiglieri Signori Quaià Mauro, Viel Fabio, Venier Fabrizio, Della Toffola Mario, Polese Angelo,, Imperio Luca lasciano l'aula;</b> Il Segretario Comunale accerta la presenza in aula di <b>11 (undici)</b> componenti il Consiglio e conferma la presenza del numero legale per la validità della seduta
--

Senza altri interventi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti **UNANIMI**, resi per alzata di mano da parte degli 11 (undici) componenti del Consiglio ed accertati nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di deliberare, per quanto nelle premesse citato e che qui si intende integralmente riportato, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità per il triennio 2010-2012;
- 2) di comunicare alla Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Autonomie Locali e Sicurezza – Servizio Finanza Locale l'adozione del presente atto entro 15 giorni dall'adozione dello stesso.